

SERVIZIO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

MEDIA PIANURA VERONESE - DISTRETTO VR – 5 C

(Provincia di Verona)

Bovolone - Angiari - Concamarise - Isola Rizza – Oppeano - Palù – Roverchiara – Salizzole - San Pietro di Morubio

37051 Bovolone (VR) – Via Benedetto Croce n. 1 – tel. 045/6995150 – fax. 045/6908842
Sito internet www.plvr5c.bovolone.gov.it - Email poliziaLocale@bovolone.net - PEC poliziaLocale.vr5c@pec.bovolone.gov.it

REGOLAMENTO CORPO POLIZIA LOCALE DISTRETTO VR 5 C MEDIA PIANURA VERONESE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

- Delibera Consiglio Comunale n. _____ del _____ Comune di Bovolone
- Delibera Consiglio Comunale n. _____ del _____ Comune di Concamarise
- Delibera Consiglio Comunale n. _____ del _____ Comune di Oppeano
- Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2015 Comune di Palù
- Delibera Consiglio Comunale n. _____ del _____ Comune di Salizzole
- Delibera Consiglio dell'Unione n. _____ del _____ Unione dei Comuni "Destra Adige"

PREMESSE RICHIAMI NORMATIVI E ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Normativa di riferimento :

- **Legge 7 marzo 1986, n.65** "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
- **Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40** "Norme in materia di Polizia Locale";
- **Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145** "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza";
- **Legge Regionale 19 dicembre 2003, n.41 art. 17** "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla Legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica";
- **Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2350 del 09/08/2005**, e relativi allegati, denominata "L.R. n. 41/2003 Art. 17: Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale".
- **Art. 117 della Costituzione Italiana**
- **Codice Penale e Civile e relativi Codici di Procedura**
- **Leggi e Regolamenti dello Stato, Regionali, Provinciali e Comunali**

Allegati :

Fanno parte integrante al presente regolamento i seguenti allegati:

- **allegato "A"** regolamento per l'utilizzo di strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;
- **allegato "B"** stemma identificativo del Corpo di Polizia Locale Media Pianura Veronese Distretto VR5-C

INDICE

TITOLO I	4
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO	4
Art. 1 La Polizia Locale	4
Art. 2 Istituzione del Corpo di Polizia Locale	4
Art. 3 Funzioni dei Sindaci e Conferenza dei Sindaci	4
Art. 4 Funzioni e compiti degli addetti ai servizi di Polizia Locale	5
TITOLO II	5
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	5
Art. 5 Dipendenza funzionale del Corpo	5
Art. 7 Rapporto gerarchico	6
Art. 8 Comandante del Corpo	6
Art. 9 Vice Comandante del Corpo	7
Art. 10 coordinamento del servizio - ufficiale di servizio - Centrale Operativa -Piantone.....	7
Art. 11 Attribuzioni e compiti degli addetti al Coordinamento e Controllo (Ufficiali - Ispettori)	7
Art. 12 Istruttori	8
Art. 13 Agenti di Polizia Locale.....	8
Art. 14 Competenza territoriale. Comandi e distacchi	9
Art. 15 Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale	9
Art. 16 Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza	9
TITOLO III	9
REQUISITI DI ACCESSO	9
Art. 17 Requisiti specifici di accesso al Corpo di Polizia Locale	9
Art. 18 Mutamento di mansioni	10
TITOLO IV	10
DOVERI GENERALI E PARTICOLARI	10
Art. 19 Spirito di Corpo e disciplina in servizio	10
Art. 20 Il saluto	10
Art. 21 Presentazione e obblighi di servizio	11
Art. 22 Obbligo di reperibilità.....	11
Art. 23 Segreto d'ufficio e riservatezza	12
Art. 24 Uso, custodia e conservazione delle attrezzature e documenti	12
TITOLO V	12
ORARIO – RIPOSO – CONGEDO - ASSENZA	12
Art. 25 Orari e turni di servizio e ordine di servizio	12
Art. 26 Congedo ordinario	12
Art. 27 Malattia	12
Art. 28 Inabilità fisica temporanea	13
TITOLO VI	13
ONORIFICENZE	Error! Bookmark not defined.
Art. 29 Encomi, e onorificenze	13
TITOLO VII.....	13
DOTAZIONI	13
Art. 30 Tessera personale e placca di servizio	13
Art. 31 Mezzi e Patente di Servizio.....	13
Art. 32 Armamento	14
Art. 33 Strumenti di autodifesa	15
Art. 34 Scorta d'Onore – Gonfalone comunale – Bandiera del Corpo - Stemma.....	15
Art. 35 Festa del Corpo	16
Art. 36 Disposizioni finali e transitorie.....	16

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO
Art. 1 La Polizia Locale

1. La Polizia Locale è l'insieme delle attività di polizia che vengono esercitate dagli organi istituzionali del Comune nell'ambito territoriale di competenza, che non siano riservate dalla legge alla competenza delle Autorità Statali.
2. Essa si identifica nell'attività diretta ad attuare le misure amministrative preventive e repressive affinché dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla Comunità ed alle istituzioni;

Art. 2 Istituzione del Corpo di Polizia Locale

1. I Servizi di Polizia Locale di cui agli art.1 comma 2 e art.7 comma 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 ed in attuazione della Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40, vengono svolti dai Comuni del Distretto mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 c.4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 con l'istituzione di un ufficio comune, presso il Comando Polizia Locale di Bovolone, che opera con personale distaccato dagli enti associati sul territorio di competenza costituito dai Comuni di:
 - Bovolone
 - Concamarise
 - Oppeano
 - Palù
 - Salizzolee sul territorio dei Comuni dell'Unione dei Comuni "Destra Adige", costituita dai Comuni di:
 - Angiari
 - Isola Rizza
 - Roverchiara
 - San Pietro di Morubio.
2. l'ufficio unico assume la forma e la denominazione di "Corpo di Polizia Locale della Media Pianura Veronese-Distretto VR 5 C", d'ora in poi denominato Corpo di Polizia Locale,
3. al Corpo di Polizia Locale viene riconosciuto ordinamento speciale ed autonomia operativa, nel rispetto funzionale/operativo delle Autorità Statali e Comunali stabilite dalla legge e delle direttive emanate dai Sindaci dei Comuni facenti parte del Distretto;
4. il Corpo di Polizia Locale è una struttura autonoma all'interno dell'organizzazione dell'ente capofila della convenzione che, con l'istituzione del servizio associato di Polizia Locale, assume la funzione di referente organizzativo;
5. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale sono disciplinati:
 - a. dalle disposizioni contenute nella convenzione che regola i rapporti tra gli enti sopra identificati;
 - b. dal presente regolamento;
6. L'attività del Corpo di Polizia Locale è finalizzata a svolgere le funzioni demandate dalle leggi vigenti in materia:
 - a. funzione di Polizia Amministrativa;
 - b. funzione di Polizia Giudiziaria;
 - c. funzione di Polizia Stradale;
 - d. funzione ausiliaria di Pubblica Sicurezza;
 - e. funzione di Sicurezza Urbana;
 - f. funzioni che, a seguito di Leggi e Normative Statali o Regionali, anche successive all'approvazione del seguente Regolamento, sono affidate ai Corpi di Polizia Locale;

Art 3 Funzioni dei Sindaci e Conferenza dei Sindaci

1. I Sindaci per l'espletamento delle funzioni previste dagli artt. 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nelle loro funzioni di Ufficiale di Governo, Autorità Sanitaria Locale, Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e di Protezione Civile, si avvalgono del Corpo di Polizia Locale del Distretto richiedendone l'impiego al Comandante;
2. I Sindaci, o loro delegati, costituiscono la Conferenza dei Sindaci che emana le direttive inerenti l'attività del Distretto di Polizia Locale;
3. La Conferenza dei Sindaci è un organo di indirizzo e controllo sull'operato della Polizia Locale, il cui funzionamento è stabilito nella convenzione, ed ha il compito di definire:
 - a. gli obiettivi e gli standard di servizio ai quali il Comandante dovrà attenersi per la successiva gestione tecnico-operativa del Servizio;
 - b. le misure idonee ad assicurare l'armonizzazione e l'uniformità relativamente all'approvazione delle norme e regolamenti a cui successivamente verrà demandato il compito di controllo al Corpo di Polizia Locale;
 - c. il programma annuale delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
 - d. coordinare le politiche per la sicurezza dei vari Enti, attraverso incontri periodici;

Art. 4 Funzioni e compiti degli addetti ai servizi di Polizia Locale

1. Gli appartenenti al Corpo svolgono, di norma, il proprio servizio in uniforme ed espletano le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:
 - a. funzioni di Polizia Stradale (art. 12 del Codice della Strada - D.Lgs. 30/04/1992, n. 285);
 - b. funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di Agente o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art. 57 comma 2 e 3 del Codice di Procedura Penale);
 - c. funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, con qualità di Agente di Pubblica Sicurezza”, concorrendo, per quanto di competenza, al mantenimento dell’Ordine Pubblico; (artt. 3 e 5 della Legge 07/03/1986 n. 65)
 - d. “Pubblico Ufficiale” (art. 357 del Codice Penale);
2. Effettuano servizi d’ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e di scorta, all’occorrenza e su richiesta formale del Sindaco, al gonfalone del Comune o della Regione;
3. Collaborano con le Forze di Polizia dello Stato, con i Comandi/Uffici/Servizi di Polizia Locale degli altri Enti Locali e con gli organismi della Protezione Civile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive della Conferenza dei Sindaci, dei Sindaci o degli Assessori delegati.
4. L’ambito territoriale ove gli operatori del Corpo di Polizia Locale svolgono ordinariamente le proprie funzioni è costituito dal territorio dei Comuni aderenti al Distretto ovvero quelli elencati all’articolo 2 comma 1 del presente regolamento.
5. Le missioni fuori dal territorio di competenza sono disciplinate dall’art. 14 del presente regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 Dipendenza funzionale del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative dei Sindaci che, tramite la Conferenza dei Sindaci, vi sovrintendono, impartiscono le direttive, vigilano sullo svolgimento delle attività ed adottano, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Nell’esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese intercorse tra Sindaco e le predette Autorità, il personale messo a disposizione dal Sindaco dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 Competenze degli operatori di Polizia Locale

1. Gli addetti del Corpo di Polizia Locale provvedono a:
 - a. svolgere funzioni di Polizia Amministrativa Locale, vigilare sulla corretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze emanate dagli organi preposti;
 - b. svolgere azioni di controllo e rispetto relativamente alle norme inserite nei regolamenti di Polizia urbana e rurale;
 - c. svolgere, in collaborazione con gli uffici tecnici degli enti associati il controllo del rispetto delle norme sull’edilizia, sull’ambiente, sull’urbanistica e sulla vigilanza igienico sanitaria. I Responsabili degli uffici tecnici comunali, o loro delegati, sono a tal fine individuati ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001, quali organi responsabili del corretto accertamento e inquadramento dei reati nelle materie di competenza demandando successivamente alla Polizia Locale l’inoltro delle comunicazioni di competenza all’Autorità Giudiziaria;
 - d. svolgere in collaborazione con gli uffici commercio-attività produttive degli enti associati il controllo del rispetto delle norme sul Commercio ed i pubblici esercizi. Gli uffici comunali sono a tal fine individuati quali organi responsabili del corretto accertamento e inquadramento dei reati nelle materie di competenza demandando successivamente alla Polizia Locale l’inoltro delle comunicazioni di competenza all’Autorità Giudiziaria.
 - e. svolgere compiti di Polizia Tributaria, limitatamente ai tributi comunali o in esecuzione di accordi stipulati dai Comuni previa formazione specifica presso gli organismi predisposti all’accertamento di illeciti di natura Tributaria;
 - f. svolgere i compiti di Polizia Giudiziaria sia di iniziativa che su delega della Autorità Giudiziaria competente;
 - g. svolgere funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza, nell’ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa;
 - h. prestare opera di soccorso ed assistenza ai cittadini nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le Autorità competenti;
 - i. svolgere compiti di informazione, raccolta ed accertamento di notizie inerenti i compiti d’istituto ovvero relative a mansioni e compiti richiamati nella legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm. e recepite dalla Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40 e ss.mm.;
 - j. prestare servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti associati;
 - k. svolgere, se richiesto, servizio di presenza o rappresentanza in occasione dei Consigli Comunali;
 - l. sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;

- m. intervenire , secondo le richieste delle Autorità competenti, per l'esecuzione dei T.S.O. (trattamenti sanitari obbligatori) e A.S.O. (accertamenti sanitari obbligatori);
- n. assicurare il libero svolgimento di fiere e mercati.

Art. 7 Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori gerarchici, dall'Autorità Giudiziaria e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. L'ordinamento del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si articola in:
 - a. Comandante
 - b. Addetti al coordinamento e controllo
 - c. Operatori
3. In conformità alla Delibera Giunta Regione Veneto n.2689 del 06/08/2004, che disciplina l'attribuzione dei distintivi di grado, assegnati al personale con decreto del Sindaco su proposta del Comandante, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40 ed in relazione all'inquadramento contrattuale degli operatori, l'organizzazione del Corpo di Polizia Locale prevede i seguenti profili professionali, funzioni e relativo distintivo di grado:

inquadramento contrattuale	Ruolo	Funzione	Distintivi di grado
Cat. D 3	Ufficiali	Comandante	Commissario
Cat. D	Ufficiali	Vice Comandante Addetti al Coordinamento e Controllo	Vice Commissario
Cat. D	Ispettori	Addetti al Coordinamento e Controllo	Vice Ispettore Ispettore Ispettore Capo
Cat. C	Istruttori	Addetti al Coordinamento e Controllo Addetti al Coordinamento	Vice Istruttore Istruttore Istruttore Capo
Cat. C	Agenti	Agenti	Agente Agente Scelto Assistente Assistente scelto

4. Per l'organizzazione gerarchica del servizio, a parità di grado/qualifica degli operatori, si terrà conto dell'anzianità di servizio a tempo indeterminato; per gli operatori assunti nello stesso giorno farà fede la posizione nella graduatoria di merito qualora assunti dalla medesima procedura selettiva, negli altri casi, a parità di anzianità di servizio, verrà valutata l'età anagrafica con precedenza al più anziano.
5. Per anzianità di servizio si intende l'anzianità maturata dalla data di assunzione a tempo indeterminato nella Polizia Locale. L'ufficiale/agente che, a seguito dell'istituto della mobilità tra enti, viene assunto in forza nel Comando di Polizia Locale mantiene l'anzianità di servizio maturata nel Comando di provenienza. Per la formazione dell'anzianità di servizio non vengono conteggiati i periodi di assunzione a tempo determinato svolti nella Polizia Locale.
6. Entro il 31/12/2015 ovvero entro il termine dell'anno di approvazione del presente regolamento il Sindaco dell'ente capofila, su proposta del Comandante, provvede al conferimento dei distintivi di grado per il personale operante nel Corpo di Polizia Locale al fine di armonizzare tutte le precedenti assegnazioni.
7. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dai superiori diretti, nei limiti previsti per legge, con disciplina verso i superiori. Gli ordini e le disposizioni devono essere:
 - a. attinenti al servizio;
 - b. non eccedenti i compiti di istituto;
 - c. non lesive della dignità personale della persona a cui sono dirette ovvero della persona a cui sono date;
 - d. non contrastanti con norme penali ovvero amministrative.
8. L'operatore di polizia locale deve astenersi dall'eseguire un ordine ricevuto dal superiore quando l'atto o comportamento richiesto sia vietato o contrario alla legge.
9. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Art. 8 Comandante del Corpo

1. La direzione e la programmazione dei servizi istituzionali, in attuazione delle direttive della conferenza dei Sindaci, del Corpo di Polizia Locale, è affidata al Comandante del Comune di Bovolone.
2. Il Comandante svolge le funzioni dirigenziali previste dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per gli Enti convenzionati ed è responsabile:
 - a) dell'organizzazione e la direzione tecnico operativa, amministrativa e disciplinare del Corpo stesso;
 - b) del raggiungimento degli obiettivi come definiti dal precedente art. 3;
 - c) della trasmissione annuale di apposita relazione alla Conferenza dei Sindaci sull'andamento del servizio con

- eventuali proposte per il miglioramento dello stesso;
- d) della gestione diretta delle funzioni di Pubblica Sicurezza e Polizia Amministrativa trasferite dallo Stato ai Comuni di competenza della Polizia Locale.
3. Il Comandante partecipa alle riunioni dei Comitati territoriali di coordinamento interforze per conto degli Enti convenzionati.
 4. Il Comandante provvede altresì:
 - a. alla direzione dei servizi di maggiore importanza e delicatezza;
 - b. ad attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
 - c. al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
 - d. ad attività di direzione e coordinamento del personale dipendente;
 - e. a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi;
 - f. ad assegnare al personale dipendente i vari compiti assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - g. a curare il mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con gli organi di Polizia dello Stato e con le altre autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del miglior andamento dei servizi in generale
 - h. ad esprimere pareri obbligatori sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
 - i. a rappresentare il Corpo nelle cerimonie e manifestazioni pubbliche.

Art. 9 Vice Comandante del Corpo

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nelle sue attribuzioni e svolge gli incarichi che gli sono affidati dal Comandante stesso ed in particolar modo deve:
 - a. controllare il regolare andamento dei servizi interni ed esterni, segnalando prontamente al Comandante eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrati;
 - b. sostituire il Comandante in caso di assenza o impedimento, assumendo in tal caso tutte le funzioni previste dal precedente articolo 8.

Art. 10 coordinamento del servizio - Ufficiale di Servizio - Centrale Operativa

1. Il Comandante, nell'organizzazione del servizio, può prevedere l'istituzione di figure di coordinamento giornaliero per l'attività svolta dagli operatori sul territorio e per l'espletamento degli incarichi definiti all'interno dell'ordine di servizio giornaliero.
2. L'Ufficiale di servizio, è una figura di coordinamento indicata nel foglio ordini giornaliero che ha il compito di fornire supporto ed assumere la direzione di tutti i servizi esterni più impegnativi. L'incarico di Ufficiale di Servizio è un incarico temporaneo, riferito a un singolo turno di lavoro, che può essere protratto in caso di emergenza fino al termine della stessa ed è affidato, di norma, al componente del Corpo più alto in grado presente in servizio.
3. I servizi delle pattuglie esterne sono diretti e coordinati dalla centrale operativa del Comando, presidiata da un operatore (piantone), che ha il compito di smistare/assegnare tutte le richieste di intervento provenienti da soggetti interni ed esterni e dirette al Corpo di Polizia Locale.
4. L'addetto alla centrale operativa, fornisce supporto operativo al personale esterno, assegna gli interventi alle pattuglie tenendo costantemente informato l'Ufficiale di Servizio di eventuali variazioni rispetto all'impiego programmato delle pattuglie;
5. L'ufficiale di servizio e l'addetto alla centrale operativa, qualora non coincidenti, collaborano con il Comandante per garantire il buon funzionamento del servizio.
6. la Centrale Operativa, durante i turni di lavoro è sempre attiva e la mancanza di personale nella postazione dell'operatore può essere sostituita dall'attivazione di servizi di deviazione di chiamata sul telefono dell'Ufficiale di Servizio.
7. L'Ufficiale di Servizio ed il piantone rispondono direttamente al Comandante del loro operato e delle attività svolte.

Art. 11 Attribuzioni e compiti degli addetti al Coordinamento e Controllo (Ufficiali - Ispettori)

1. Gli ufficiali e gli Ispettori inquadrati nella categoria "D" del C.C.N.L., svolgono le funzioni di "Addetti al Coordinamento e Controllo" ed in base alla vigente normativa, assumono le qualità di:
 - a. Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
 - b. Ufficiale di Polizia Locale;
 - c. Agente di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le caratteristiche.
2. Gli Ufficiali e gli ispettori hanno il compito di:
 - a. coadiuvare il Comandante ed il Vice Comandante nelle proprie funzioni, con particolare riferimento al controllo ed al coordinamento del personale durante l'attività di servizio, al suo ausilio in caso di necessità, alla supervisione in caso di atti o operazioni complesse;
 - b. coadiuvare il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo;

- c. adottare i provvedimenti che ritengono utili per il buon andamento dei servizi stessi, sottoponendo all'esame superiore ogni proposta che comporti provvedimenti o modifiche organizzative a carattere continuativo;
- d. svolgere attività di studio, ricerca ed elaborazione nell'ambito di competenza affidato ed assicurano l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni in materia;
- e. provvedere al vaglio e all'istruttoria di atti e provvedimenti, assicurando il rispetto delle procedure e dei tempi previsti;
- f. fornire istruzioni dettagliate sui compiti da assolvere ai sottoposti;
- g. rispondere al Comandante del buon andamento dei servizi nonché della disciplina del personale degli uffici e reparti cui ognuno è preposto.

Art. 12 Istruttori

1. L'istruttore di Polizia Locale è individuato con apposito provvedimento tra il personale della Polizia Locale inquadrato nella categoria "C" del C.C.N.L.
2. Al personale inquadrato in categoria "C" con atto formale del Comandante del Corpo ovvero del Sindaco del Comune capofila, può essere conferito il grado di Istruttore con mansioni di coordinamento e responsabilità di procedimento. L'istruttore ha il compito, nei limiti delle proprie attribuzioni, di coordinare secondo le direttive del Comando, il personale sottoposto e può essere responsabile di uffici o procedimenti all'interno dell'organizzazione del Comando. A tal fine, gli Istruttori addetti al Coordinamento assumono le funzioni di:
 - a. Agente di Polizia Giudiziaria salvo diversa norma legislativa in contrasto con la presente attribuzione;
 - b. Agente di Polizia Locale;
 - c. Agente di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le caratteristiche
3. Al personale inquadrato in categoria "C" con atto formale, dal Comandante del Corpo ovvero del Sindaco del Comune capofila, può essere conferito il grado di Istruttore con compiti di coordinamento e controllo dell'attività degli agenti, ricoprendo particolari responsabilità di servizio, secondo le disposizioni contenute nell'atto formale di conferimento dell'incarico. A tal fine, gli Istruttori addetti al Coordinamento assumono le funzioni di:
 - a. Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
 - b. Istruttore di Polizia Locale;
 - c. Agente di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le caratteristiche.
4. Gli Istruttori di cui al presente articolo, come stabilito dall'allegato C della D.G.R.V. n. 2689 del 06/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni, si fregiano dei "*C Distintivi di riconoscimento del personale*" sezione *CI* nella sottosezione *ISTRUTTORI: Categoria "C" "Istruttori di vigilanza con funzioni di addetti al coordinamento e controllo o inquadrati ex 6^a qualifica funzionale"*.
5. L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato con comunicazione formale del Comandante del Corpo al personale interessato; nelle more dell'attuazione del presente regolamento le attuali attribuzioni si intendono prorogate fino al 31/12 dell'anno di approvazione del presente regolamento.
6. il conferimento di attribuzione della qualifica e del corrispondente distintivo di grado, non ha effetto sull'inquadramento economico e giuridico del personale, al quale potranno essere riconosciute, tramite contrattazione decentrata, le indennità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche responsabilità di servizio o di procedimento;
7. Gli Istruttori di Polizia Locale, oltre ai compiti previsti per gli agenti di Polizia Locale, provvedono a:
 - a. fornire disposizioni ed istruzioni normative ed operative, nell'ambito del servizio comandato, agli agenti;
 - b. disporre l'impiego tecnico-operativo degli stessi secondo le necessità ed in ottemperanza agli ordini e direttive del Comandante del Corpo;
 - c. controllare che siano stati espletati gli incarichi ricevuti in modo esauriente e nel rispetto delle disposizioni ricevute;
 - d. gestire i servizi esterni in assenza di superiori gerarchici, rapportandosi nei casi urgenti, con il Comandante o suo delegato e riferendo sullo stato delle attività svolte e dei procedimenti assegnati ovvero riportano gli eventuali ordini impartiti dal Comandante gestendo, in sua vece, i servizi esterni di particolare importanza controllando che gli stessi vengano eseguiti in maniera corretta.

Art. 13 Agenti di Polizia Locale

1. Gli Agenti di Polizia Locale, personale appartenente alla categoria "C" del C.C.N.L., devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e servizio nel rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e delle Ordinanze delle istituzioni nonché le direttive ricevute dai superiori gerarchici e, nelle situazioni previste, dall'Ufficiale di Servizio e dal piantone al fine di garantire un servizio efficiente e funzionale.
2. Gli agenti hanno, in base alla vigente normativa le qualità di:
 - a. Agente di Polizia Giudiziaria;
 - b. Agente di Polizia Locale;
 - c. Agente di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le caratteristiche.
3. Gli agenti di Polizia Locale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Locale.

- 4 L'attribuzione del corrispondente distintivo di grado non ha effetto sull'inquadramento economico e giuridico del personale salvo quanto stabilito da norme e clausole presenti nei contratti decentrati.

Art. 14 Competenza territoriale. Comandi e distacchi

1. Il personale della Polizia Locale degli enti associati, è assegnato funzionalmente all'ufficio unico costituito presso l'ente capofila del Distretto (Comune di Bovolone), mantenendo con l'ente di provenienza il rapporto organico d'impiego.
2. Il servizio di Polizia Locale si svolge, di norma, nell'ambito territoriale dei Comuni associati.
3. L'assegnazione, il distacco ed il comando, anche temporanei, ed ogni altro provvedimento relativo al personale del Corpo di Polizia Locale è consentito soltanto quando i compiti assegnati riguardano le funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella del Settore di appartenenza (art. 4 legge n. 65/1986), previo parere vincolante del Comandante del Corpo;
4. Sono vietati altresì l'assegnazione, il comando o il distacco per mansioni esecutive non comprese nelle specifiche funzioni di cui all'art. 5 della Legge 65/1986.

Art. 15 Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale

1. Le missioni del personale di Polizia Locale esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante per le seguenti finalità:
 - a. per rappresentanza;
 - b. per collegamento con enti, uffici, comandi e autorità;
 - c. per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzo al altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, previa informativa al Sindaco dell'ente capofila, purchè esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate previa comunicazione al Prefetto;
 - d. per missioni a carattere urgente per prestare soccorso in pubblici e privati infortuni o calamità, fermo restando l'obbligo al Comandante di dare tempestiva comunicazione al Sindaco e/o al Prefetto;
 - e. per accompagnamento presso le strutture sanitarie di persone soggette a T.S.O. e A.S.O. esclusivamente fino alla consegna del paziente all'interno del reparto ospedaliero;
 - f. per accompagnamento di persone in stato di fermo/arresto presso i locali della Questura del Capoluogo, ovvero Compagnia Carabinieri territorialmente competente, al fine di provvedere al foto-segnalamento per la compiuta identificazione del soggetto;
 - g. per trasporto, a seguito di sentenza o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, di persona in stato di arresto presso la casa circondariale del capoluogo ovvero presso altro luogo di custodia indicato dall'Autorità Giudiziaria;
 - h. per trasporto della persona dal luogo di arresto ai locali della Procura o altro luogo identificato e indicato dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
2. Le operazioni esterne, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza ovvero su autorizzazione o delega dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
3. Il trattamento economico del personale incaricato a compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza, è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 16 Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

1. All'atto dell'assunzione in servizio, il Sindaco inoltra alla Prefettura apposita richiesta contenente le generalità del personale destinato al Corpo di Polizia Locale e gli estremi degli atti di nomina per il conferimento della qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza";
2. Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza" qualora accerti il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, della Legge 65/1986;
3. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è ritenuta indispensabile per l'impiego nel Corpo di Polizia Locale e conseguentemente non possono essere ammessi a procedure concorsuali né integrati in organico persone o operatori per i quali sussistano motivi ostativi al suo conseguimento.

TITOLO III REQUISITI DI ACCESSO

Art. 17 Requisiti specifici di accesso al Corpo di Polizia Locale

1. I requisiti minimi per l'accesso al Corpo di Polizia Locale sono i seguenti:
 - a. cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
 - b. titolo di studio richiesto per l'accesso ai singoli profili professionali delle qualifiche funzionali del Corpo di Polizia Locale secondo quanto stabilito in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli Enti Locali, nonché del vigente

“Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. Dotazione Organica - norme di accesso”;

- c. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la condizione di privo della vista comporta l’inidoneità fisica al posto messo a concorso, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120/1991. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente;
- d. possesso di patente di guida per la guida di motocicli ed autovetture senza limitazioni;
- e. ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza da parte degli organi competenti richiamato l’art. 15 comma 1 del presente regolamento;
- f. possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 comma 2 della legge n. 65 del 07.03.1986 per ottenere la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente:
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - di non aver subito condanna o pena detentiva per delitto non colposo;
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- g. idoneità psico fisica all’impiego nella Polizia Locale attestata da certificazione medica che verrà richiesta all’atto dell’assunzione in servizio;
- h. nel bando di concorso possono essere stabiliti ulteriori requisiti dettati dalla necessità di acquisire particolari professionalità o per la tipologia di impiego.

Art. 18 Mutamento di mansioni

1. Gli operatori della Polizia Locale riconosciuti fisicamente inadatti in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite dal Corpo di Polizia Locale possono essere destinati dal Comando a svolgere mansioni differenti in base alle problematiche certificate o essere trasferiti ed inquadrati in posti vacanti di qualifica corrispondente presso altri uffici comunali, in conformità alle disposizioni che regolano l’istituto del mutamento di mansioni per inadattabilità fisica.

TITOLO IV

DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 19 Spirito di Corpo e comportamento in servizio

1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e la storia del Corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevati il prestigio e l’immagine del servizio.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.
3. I superiori debbono proporsi finalità formative, educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità, della dignità e della personalità nonché del decoro e della tutela dell’immagine del Corpo nei confronti della collettività cittadina.
4. È vietato variare la foggia dell’uniforme e portare qualunque oggetto che possa determinare un pericolo per la propria e l’altrui incolumità.
5. L’appartenente alla Polizia Locale deve indossare l’uniforme con cura e decoro.
6. Quando è in uniforme l’appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell’aspetto esteriore della propria persona.
7. Sull’uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d’uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano e dalla Regione del Veneto. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all’uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comandante.
8. Durante il servizio è vietata l’applicazione di piercing visibili ed eventuali tatuaggi non devono essere visibili. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l’acconciatura dei capelli (se lunghi da portare raccolti dietro il capo), della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È vietato l’uso di ogni tipo di accessorio che possa alterare l’uniforme.
9. Il tutti i servizi il personale, su richiesta di qualsiasi cittadino, è tenuto a fornire il proprio nome e/o il numero di matricola, nei servizi in abito civile, prima di ogni intervento deve esibire la tessera di riconoscimento rilasciata dal Comando. Nei contatti con gli utenti, deve evitare di dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti per violazioni o comunque per cause inerenti alle operazioni di servizio.
10. Il personale non deve occuparsi, nell’interesse dei privati, anche se a titolo gratuito della redazione di esposti o ricorsi e di pratiche in genere relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Art. 20 Il saluto

1. Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e rispetto.
2. Il saluto viene reso dal personale di Polizia Locale in uniforme secondo le modalità previste per le Forze Armate.

3. Il personale è tenuto altresì al saluto nei confronti dei superiori gerarchici ed i superiori devono rispondere al saluto.
4. Il saluto è obbligatorio:
 - a. al SS. Sacramento;
 - b. alla Bandiera Nazionale;
 - c. al Gonfalone della Città ed a quelli dei Comuni decorati con la medaglia d'oro al Valor Militare;
 - d. al Capo dello Stato ed ai Capi di Stato Esteri;
 - e. al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati;
 - f. al Capo del Governo, ai Ministri ed alle Autorità e personalità cui sono dovuti gli onori;
 - g. al Sindaco ;
 - h. al Prefetto, al Questore ed alle altre autorità civili, militari, giudiziarie e religiose;
 - i. al feretro sia esso in transito o in esposizione;
- 5) Sono dispensati dal saluto:
 - a. il personale a bordo dei veicoli;
 - b. il personale in servizio di scorta;
 - c. il personale in servizio di regolamentazione del traffico.

Art. 21 Presentazione e obblighi di servizio

1. Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, in ordine nella persona e con l'uniforme, l'equipaggiamento ed eventuale armamento. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità.
2. I servizi esterni sono affidati di norma a pattuglie formate da almeno 2 operatori, che svolgono il loro servizio in uniforme e che sono corresponsabili, ciascuno per la propria parte di competenza, di quanto accade durante il proprio turno di servizio; il coordinamento dell'attività della pattuglia è affidata al capo pattuglia, incarico affidato al superiore gerarchico secondo i criteri di cui al precedente articolo 7;
3. Al termine di ciascun turno di servizio le pattuglie provvedono a redigere il proprio rapporto di servizio nelle modalità organizzative stabilite e devono presentarsi all'Ufficiale di Servizio comunicando l'esito del servizio e gli eventuali episodi di rilevante importanza verificatisi nel corso dell'attività; in quest'ultimo caso, la pattuglia compilerà gli atti previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni interne.
4. Gli atti da compilare possono essere Relazioni di Servizio, Annotazioni di Polizia Giudiziaria, Notizie di Reato o altri atti richiesti da norme e leggi; su predetti atti verrà apposta in calce la firma degli operatori: detta firma dovrà essere corredata dal grado ricoperto e, se richiesto dall'atto Giudiziario, la qualità di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria omettendo il grado. La firma dovrà essere composta esclusivamente dal Grado o dalla qualità ricoperta, Cognome e Nome. Eventuali titoli onorifici rilasciati da Ministeri, Prefetture o Capo dello Stato potranno essere utilizzati ove la normativa lo consenta.
5. Avvenimenti o fatti di particolare importanza o gravità, o che rivestono carattere di urgenza, devono essere immediatamente segnalati al Comandante o al suo sostituto in caso di assenza. Il Comandante, ove lo ritenga necessario e nei limiti imposti dalla legge, fornirà le informazioni di interesse al Sindaco competente per territorio, ovvero le altre Autorità interessate, per i provvedimenti di competenza.
6. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
7. Quando, in via eccezionale e per gravi emergenze ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti, al personale di Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di trattenersi in servizio fino al termine delle necessità salvo quanto previsto da norme di Legge e dal CC.N.L. La protrazione dell'orario di lavoro viene predisposta dal Comandante del Corpo o dalle figure di cui agli art. 9-10-11-12 del presente regolamento. Detto personale informa appena possibile il Comandante.
8. Il personale autorizzato a svolgere servizio d'istituto in abito civile, quando ricorre la necessità di qualificarsi ovvero quando l'intervento assume rilevanza esterna, ha l'obbligo di mostrare in maniera chiara e visibile la tessera di riconoscimento, così come definita all'art. 31 del presente regolamento, nonché la placca identificativa del Corpo di appartenenza.

Art. 22 Obbligo di reperibilità

1. Il Servizio di Polizia Locale può prevedere l'istituto della reperibilità per tutto il personale.
2. L'attivazione del servizio è subordinata alla disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento dell'indennità previste dal C.C.N.L., all'espletamento delle procedure di concertazione/contrattazione previste ed alla verifica di sostenibilità del servizio in modo che il numero di dipendenti assegnati sia sufficiente a garantire il servizio nel rispetto delle norme contrattuali;
3. Al personale di Polizia Locale reperibile può essere fatto obbligo:
 - a. di essere reperibile allo scopo di far fronte a situazioni che richiedano la presenza di personale sul posto di lavoro;
 - b. di essere prontamente reperibile e rintracciabile, con presenza sul posto di lavoro nel più breve tempo possibile, comunque, compatibilmente con la distanza del luogo di residenza, entro mezz'ora dalla chiamata;

4. l'attivazione della reperibilità e la chiamata del personale in servizio è disposta dal Comandante che, nelle emergenze, provvede a garantire una aliquota minima di personale fino alla cessazione delle esigenze che hanno comportato l'attivazione;

Art. 23 Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o provvedimenti di qualsiasi natura.
2. E' fatto assoluto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, ivi compresi i luoghi di domicilio, residenza e numero telefonico.
3. La divulgazione, anche a mezzo stampa, delle notizie di interesse generale, dell'attività d'ufficio, di operazioni di servizio o d'istituto, di provvedimenti di qualsiasi natura è autorizzata esclusivamente dal Comandante.
4. per fatti, atti e accadimenti inerenti i compiti e le funzioni d'istituto, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è domiciliato presso la sede del Comando di Polizia Locale.

Art. 24 Uso, custodia e conservazione delle attrezzature e documenti

1. Il personale della Polizia Locale è responsabile della custodia e conservazione di mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidategli per ragioni di servizio e di cui venga comunque in possesso.
2. Il personale munito di apparato ricevente o altro mezzo di comunicazione deve mantenersi in costante collegamento con il Comando.
3. Terminato il servizio il personale deve controllare il materiale assegnatogli comunicando tempestivamente danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti comunicando nell'immediatezza, salvo casi di forza maggiore, ai propri superiori e di conseguenza al Comandante.
4. Quando il personale viene posto in quiescenza ovvero si avvale dell'istituto della mobilità tra enti, deve riconsegnare tutto il materiale ricevuto.

TITOLO V

ORARIO – RIPOSO – CONGEDO - ASSENZA

Art. 25 Orari e turni di servizio e ordine di servizio

1. Il Comandante effettua la programmazione dei servizi ed in particolare programma uno schema turnazione degli operatori, nel rispetto degli accordi interni e della concertazione sindacale nonché delle norme contrattuali.
2. Eventuali variazioni all'ordine di servizio programmato su scala mensile devono essere comunicate almeno 24 ore prima dell'inizio del turno variato: altre variazioni possono essere effettuate senza rispetto di tale condizione solo in presenza di esigenze di servizio gravi, sopravvenute, contingibili ed urgenti.
3. Il Comandante predispone l'ordine di servizio per il giorno, che deve indicare le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento ed i mezzi, i responsabili del servizio, le finalità da conseguire nonché l'ufficiale di servizio ed eventualmente il piantone.
4. La prestazione individuale di lavoro, anche se organizzata in turni di servizio, non può superare le 10 ore giornaliere salvo fatti imprevisi o emergenze.
5. Nell'orario di servizio, salvo diverse intese, sono compresi:
 - a. servizi attivi di vigilanza;
 - b. servizi interni – back office;
 - c. corsi di aggiornamento e formazione professionale.

Art. 26 Congedo ordinario

1. Il personale della Polizia Locale ha diritto al congedo ordinario nella misura e con la disciplina prevista dalle norme contrattuali in vigore.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Comando predispone il piano ferie per il personale dipendente tenendo conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, delle richieste dei singoli interessati.
3. Di massima, il numero degli operatori assenti per ferie non deve superare un terzo della forza effettiva;
4. Il congedo ordinario è concesso dal Comandante del Corpo, al Comandante il congedo è concesso dal Sindaco dell'ente capofila o suo delegato.

Art. 27 Malattia

1. Il personale che, per ragioni di salute, sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne tempestivo avviso, prima dell'inizio del turno di servizio al Comando ed al Comandante al fine di permettere la sua sostituzione in caso di necessità.

2. Deve inoltre comunicare l'assenza all'ufficio personale dell'ente capofila comunicando, appena possibile, i dati identificativi della certificazione medica e la durata dell'assenza.

Art. 28 Inabilità fisica temporanea

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dispensati da determinati servizi in caso di temporanea inabilità fisica, per motivi di salute, debitamente certificati dal medico curante.
2. Gli accertamenti da parte del medico competente, per la verifica delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio da svolgere sono effettuati e disciplinati con scadenze predefinite ai sensi delle norme contrattuali e di legge.

TITOLO VI ONORIFICENZE

Art. 29 Encomi, e onorificenze

1. Gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio possono essere premiati, avuto riguardo dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) elogio scritto del Comandante;
 - b) diploma di merito rilasciato dal Comandante;
 - c) encomio semplice della Conferenza dei Sindaci;
 - d) encomio semplice del Sindaco;
 - e) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
 - f) proposta di onorificenza da parte della Regione del Veneto (art. 7, comma 3 DGRV 2689/2004, all'allegato "C")
 - g) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio.
2. Le onorificenze di lungo servizio sono distinte in bronzo, argento e oro: sono conferite dal Sindaco su proposta del Comandante del Corpo e, per quest'ultimo sono rilasciate dal Sindaco.
3. Elogi, encomi, riconoscimenti, onorificenze e ricompense al valor civile nonché le onorificenze sono registrate nello stato di servizio dell'interessato e possono essere riconosciute quale titolo nelle procedure selettive;
4. Sull'uniforme è possibile apporre, previa autorizzazione del Comandante, distintivi relativi ad associazioni di Polizia.
5. Il personale operante non può fregiarsi, mostrare o portare visibili sulla divisa distintivi non autorizzati o non rientranti nei commi sopra ascritti.

TITOLO VII DOTAZIONI

Art. 30 Tessera personale e placca di servizio

1. Agli appartenenti al Corpo è rilasciata, dal Comandante, una tessera di riconoscimento secondo il modello stabilito Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2689 del 06/08/2004 allegato C sezione C5 "tesserino di servizio", che certifica l'identità e la qualifica della persona: nella sezione "note" verranno riportati gli estremi del Decreto Prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e del provvedimento di assegnazione dell'arma.
2. Al Comandante del Corpo la tessera è rilasciata dal Sindaco o dal legale rappresentante dell'ente capofila.
3. Agli appartenenti del Corpo viene rilasciata placca di servizio secondo il modello stabilito Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2689 del 06/08/2004 allegato C sezione C2 "distintivi e fregi", con inserito e inciso il numero di matricola.
4. Il personale in servizio deve sempre portare al seguito la tessera e la placca di servizio, sia in uniforme che in abito civile.
5. La tessera ha validità quinquennale, salve eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per quiescenza o mobilità presso altro ente.

Art. 31 Mezzi e Patente di Servizio

1. I veicoli ed i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Locale devono avere le caratteristiche descritte nell'allegato E" Caratteristiche identificative per automezzi, motoveicoli, natanti di servizio della Polizia Locale" della D.G.R.V. n. 2689 del 06/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I veicoli al servizio del Corpo di Polizia Locale possono essere, limitatamente a specifiche operazioni o servizi e su comunicazione preventiva del Comandante, oltre che quelli descritti con le caratteristiche del comma 1, veicoli civili privi delle livree e allestimento esterno.
3. L'utilizzo dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale dovrà avvenire esclusivamente per l'adempimento dei compiti di istituto con le modalità e comunque nell'esclusivo interesse dell'Ente, detti mezzi possono essere utilizzati da:
 - a. tutto il personale che riveste le funzioni di Polizia Locale assunto a tempo indeterminato;
 - b. il personale della Polizia Locale assunto a tempo determinato fino al 12 mese di servizio ovvero fino al conseguimento della patente di servizio;

- c. la persona esterna designata alla manutenzione e gestione dei veicoli esclusivamente per le relative incombenze.
4. Il Comandante, con atto scritto, può designare una persona addetta alla manutenzione e revisione dei veicoli nonché al controllo delle loro dotazioni. Sarà compito del responsabile assicurare la corretta tenuta dei documenti di circolazione, delle schede di viaggio e quant'altro necessario. Eventuali mancanze dovranno essere comunicate al Comandante sia in forma orale che scritta. Detto ruolo può essere enumerato se previsto in contrattazione decentrata.
 5. Il personale che utilizza il veicolo è tenuto all'osservanza delle norme di circolazione e di comune diligenza e prudenza nella conduzione del veicolo evitando danneggiamenti per imperizia e/o condotta imprudente.
 6. Per la conduzione dei mezzi di servizio è necessaria la Patente di Servizio ai sensi dell'art. 139 cod. str. D.Lgs. n. 285 del 1992 in accordo con l'art. 341 Regolamento del Codice della strada D.P.R. n. 495 del 1992 e come previsto dal Decreto Ministeriale del 11/08/2004, n.246.
 7. Il personale in servizio a tempo indeterminato è autorizzato all'uso dei veicoli della Polizia Locale per l'espletamento delle funzioni di istituto, anche se sprovvisto della patente di servizio, per il tempo strettamente necessario al suo conseguimento.
 8. E' autorizzato l'uso dei veicoli della Polizia Locale anche al personale a tempo determinato, in comando, o in altra forma anche se sprovvisto della patente di servizio, qualora l'Ente non ravvisi la necessità di provvedere in merito per motivi economici o temporali.
 9. Per il conseguimento della patente di servizio il Comandante del Corpo, provvederà ad iscrivere il personale assunto a tempo indeterminato a corsi organizzati, secondo modi e criteri richiesti dalla Commissione Prefettura Provinciale e stabiliti dal decreto ministeriale 11.08.2004, n.246, "in house" ovvero presso altri Corpi e Servizi di Polizia al cui termine venga rilasciata attestazione di partecipazione al corso e superamento dello stesso con il rilascio di diploma per successiva richiesta della Patente di servizio.
 10. sono autorizzati a condurre i veicoli di servizio i dipendenti delle ditte incaricate della manutenzione degli stessi, per il solo tempo e percorso necessario per l'esecuzione degli interventi richiesti o di eventuali prove su strada.

Art. 32 - Armamento

1. Per il personale della Polizia Locale l'armamento, sia il porto che il trasporto, è disciplinato dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.
2. Gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale, ai quali è riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano, senza licenza, l'arma di dotazione su tutto il territorio dei Comuni appartenenti al Distretto di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli stessi, salvo più restrittiva disposizione normativa, dovranno produrre con cadenza almeno quinquennale certificazione rilasciata dal proprio medico di base relativa al possesso dei requisiti fisici per lo svolgimento del servizio armato. Le spese per il conseguimento della predetta certificazione vengono rimborsate dal Comando.
3. Gli addetti ai servizi di Polizia Locale, prestano servizio armati e, salvo disposizione del Comandante, iniziano il turno armati e terminano il turno con la deposizione dell'arma presso il Locale presente all'interno del Comando. Il personale al quale l'arma è affidata in via continuativa, può custodire l'arma presso la propria abitazione ovvero, in alternativa, potrà utilizzare il locale appositamente predisposto presso la sede del Comando.
4. L'esonero dal servizio armato viene rilasciato dal Comandante a seguito di richiesta motivata e per periodi limitati di tempo. L'allegato "A" del presente Regolamento stabilisce i casi di esonero, le modalità di gestione e di custodia delle armi in dotazione.
5. Sono esonerati dal porto delle armi in dotazione gli operatori che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore oltre che per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) che per le caratteristiche dell'utenza interessata consiglino la non ostentazione di tali mezzi.
6. Il modello di arma in dotazione viene individuato dal Comandante in base a quanto prescritto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 ed è fornito agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di cui al comma 2, a cura e spese delle Amministrazioni Comunali.
7. Il Sindaco dell'ente capofila, con proprio provvedimento scritto comunicato al Prefetto e per un periodo di cinque anni provvede ad assegnare in via continuativa al personale del Corpo le armi di dotazione oltre al relativo munizionamento (pari a 50 cartucce). Il provvedimento di assegnazione è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco su parere del Comandante del Corpo. Gli estremi identificativi dell'arma assegnata sono riportati sul tesserino di riconoscimento personale o in altro documento rilasciato dal Comando che deve essere sempre portato al seguito dall'operatore.
8. I servizi di collegamento, rappresentanza, missione o derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza degli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità agente di P.S., sono svolti secondo le norme vigenti.
9. L'arma deve essere immediatamente versata all'armeria del Corpo quando:
 - a. sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
 - b. siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione o sia ritenuto opportuno dal Comandante con proprio provvedimento motivato;
 - c. quando viene meno la qualità di agente di P.S.;
 - d. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - e. tutte le volte sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.
10. L'arma di ordinanza deve sempre tenuta:

- a. con caricatore inserito;
 - b. senza munizionamento in camera di scoppio e con sicura disinserita ovvero con sicura inserita se necessitano disposizioni derivante da esercitazioni con personale qualificato;
 - c. negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto;
 - d. a bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata nei sedili o nell'abitacolo del mezzo.
 - e. nei servizi e nel porto in abiti civili l'arma va tenuta in fondina, addosso alla persona e non all'interno di borse, marsupi o similari.
11. L'operatore del Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b. custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie;
 - e. segnalare immediatamente al Comandante del Corpo ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - f. fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni; qualora il fatto sia accaduto durante il servizio o all'interno del territorio comunale, dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficiale di Servizio turno ed al Comandante del Corpo che informeranno i competenti Organi/Uffici di Polizia; qualora tale fatto avvenga in luogo diverso, alla Stazione Carabinieri o all'Ufficio di Polizia competenti territorialmente, informando immediatamente il proprio Comando.
 12. il provvedimento di assegnazione conterrà il numero identificativo dell'arma e la quantità e tipo di munizioni assegnate.
 13. gli operatori ai quali viene assegnata l'arma in maniera non continuativa, dovranno firmare un registro di presa in carico, a pagine numerate e vistate dal Comandante secondi il Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 , nel quale sarà indicato, accanto al nome dell'assegnatario il numero riportato sull'arma. Sarà cura dell'assegnatario prelevare l'arma dal luogo di custodia individuato presso il Comando all'inizio del servizio e riportarla al termine dello stesso.
 14. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione: a tal fine vengono compiuti periodici controlli per verificare la funzionalità da parte del Comandante o di suo incaricato.
 15. Per quanto non previsto si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, del D.M. 18 agosto 1989, n. 341, della Legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R-D. 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente in materia;

Art. 33 Strumenti di autodifesa

1. Gli operatori di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, nei servizi di controllo del territorio e di Polizia Stradale possono essere dotati dei materiali previsti dall'allegato D, "materiale in dotazione al personale", della Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2689 del 06/08/2004, ed in particolare di:
 - a. bomboletta di spray irritante al peperoncino, privo di effetti lesivi e permanenti e di liquido per decontaminazione quale dotazione del veicolo ex art. 15 della D.G.R.V. 2689/2004;
 - b. strumenti di contenzione, non classificati come arma né come strumenti atti ad offendere, comunemente definiti "manette" costituite da due bracciali uniti da snodo a catena nei modi e foggia definiti nell'allegato "D" della D.G.R.V. 2689/2004;
 - c. giubbetti antiproiettile ed antitaglio come definiti nell'allegato "D" della D.G.R.V. 2689/2004, sezione "Equipaggiamento speciale di servizio". Il capo pattuglia, in base al servizio da svolgere, decide sull'utilizzo dei predetti dispositivi avendo riguardo della tutela del personale;
2. il Comandante per particolari servizi o esigenze di servizio, può provvedere all'acquisto e disporre l'utilizzo degli ulteriori strumenti di autodifesa previsti dalla Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2689 del 06/08/2004, allegato "D";
3. l'addestramento obbligatorio, l'uso e successiva assegnazione degli strumenti di autodifesa, oltre che dalle disposizioni impartite dal Comandante, sono disciplinati dalle norme contenute nell'allegato "A" al presente regolamento;
4. nei servizi svolti non in uniforme i dispositivi in dotazione individuale dovranno essere occultati.

Art. 34 Scorta d'Onore – Gonfalone comunale – Bandiera del Corpo - Stemma

1. Le scorte d'onore sono ordinate, di volta in volta dal Comandante, previa richiesta del Sindaco e rendono gli onori ai singoli e alle persone per i quali sono state comandate.
2. Il gonfalone viene scortato di norma da almeno un operatore di Polizia Locale mentre le funzioni di alfiere verranno svolte in via prioritaria dal messo comunale o altra persona appositamente individuata ed in mancanza da un operatore di Polizia Locale.
3. Il Corpo, nel rispetto della regolamentazione regionale, può disporre di una propria bandiera storica, tricolore o di un labaro le cui caratteristiche sono individuate dalla Conferenza dei Sindaci nel rispetto della normativa regionale.
4. La conferenza dei Sindaci, su proposta del Comandante del Corpo, unitamente al presente regolamento ovvero entro il 31/12 dell'anno di approvazione, dispone l'adozione di uno stemma comune che riunisce i comuni appartenenti al

Distretto. Detto logo verrà utilizzato in tutti gli atti esterni ed interni emanati dal Comando Polizia Locale. Lo “stemma” è identificato nell’allegato “B” del presente regolamento.

Art. 35 Festa del Corpo

1. Il giorno 20 Gennaio, ricorrenza di San Sebastiano Patrono della Polizia Locale d’Italia, è dichiarato “Festa del Corpo”. Tale data sarà solennizzata con cerimonia predisposta dal Comando singolarmente o aderendo ad iniziative a livello Provinciale, Regionale o Nazionale.

Art. 36 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti dei singoli comuni aderenti al Corpo di Polizia Locale ed ogni altra disposizione comunale che possa contrastare con la presente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello dell’avvenuta pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio.
2. Copia del presente Regolamento verrà comunicata al Ministero dell’Interno tramite il Commissario del Governo.